

wefox

Set informativo



wefoxAUTO.CVT

wefox

Set informativo



Mod.WEFOX.AUTO.CVT 03.2024

IL PRESENTE SET INFORMATIVO E' STATO REDATTO IL 27/03/2024

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP BASE
- IL DIP AGGIUNTIVO
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
POLIZZA Documento redatto secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari"

Assicurazione Danni Autoveicoli



Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia:

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA

MMA IARD S.A. RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: wefox AUTO.CVT - ASSICURAZIONE contro i danni agli Autoveicoli per wefox MGA
(Polizza Collettiva n. 7.606.615)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge dal rischio di eventi che possono provocare danni al veicolo assicurato.



Che cosa è assicurato?

Autoveicoli con targa italiana di qualsiasi marca nuovi ed usati fino al 15° anno successivo alla data di prima immatricolazione. Autocarri con massa complessi fino a 35 q.li con targa italiana di qualsiasi marca nuovi ed usati fino al 15° anno successivo alla data di prima immatricolazione.

Garanzie di base:

PACCHETTO LIGHT:

- ✓ Incendio
- ✓ Furto totale e parziale

PACCHETTO FULL senza eventi naturali:

- ✓ Incendio
- ✓ Furto totale e parziale
- ✓ Rottura cristalli
- ✓ Eventi sociopolitici e Atti vandalici
- ✓ Garanzie Accessorie: Collisione con Animale Selvatico, Spese per Rifacimento Chiavi dell'autoveicolo, Incidente con veicolo non assicurato, Costi di Ritiro e Parcheggio, Spese di Immatricolazione, Perdita di Possesso, Procura a Vendere, Ripristino dei Dispositivi di Sicurezza, Indennità Fermo Mezzo.

PACCHETTO FULL con eventi naturali:

- ✓ Tutte le garanzie comprese nel Pacchetto FULL
- ✓ Eventi naturali

Garanzie Opzionali:

- ✓ Kasko
- ✓ Mini Kasko
- ✓ Collisione
- ✓ Infortunio del conducente
- ✓ Assistenza Stradale
- ✓ Guasto immobilizzante
- ✓ Eventi naturali
- ✓ Pack Plus: Riduzione Franchigia, Garanzia Pneumatici, Perdita del Contenuto



Che cosa non è assicurato?

- ✗ i Veicoli adibiti a taxi (autotassametri), i veicoli concessi a noleggio, veicoli di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale, autoscuole, ambulanze;
- ✗ i Veicoli muniti di targa estera, o di targa escursionista estero;
- ✗ Il valore di un Autoveicolo non può essere inferiore a 5.000 € o superiore a € 120.000.
- ✗ i Veicoli superiori a 35 quintali;
- ✗ I Veicoli con più di 15 anni di età.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

L'assicurazione non comprende i Danni:

- ! avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- ! avvenuti durante la partecipazione ad attività illecite oppure partecipazioni a corse, scommesse;
- ! derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- ! determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente o del Conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto nelle singole garanzie;
- ! avvenuti in caso di guida sotto l'influenza di alcool o in stato d'ebbrezza manifesto o sotto l'influenza di medicinali, droghe, stupefacenti o sostanze simili non prescritti dal medico, psicofarmaci od allucinogeni;
- ! avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militare, sommossa, invasioni, atti di terrorismo;
- ! avvenuti in conseguenza sviluppo comunque infortunio, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento.

Principali limiti:

- ! Le garanzie possono essere soggette ai limiti e agli scoperti/franchigie indicati nel contratto



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:** Fornire denuncia scritta entro 3 giorni al Centro Assistenza Clienti wefox MGA S.r.l. Segnalare la perdita totale entro 5 giorni da quando si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando o come devo pagare?

Il premio è unico e versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Certificato di assicurazione e può durare almeno 12 mesi. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dal contratto a seguito di sinistro con preavviso di 30 giorni da trasmettere tramite raccomandata A/R, inviandoci comunicazione, al seguente indirizzo: Spettabile wefox MGA Sr.l., Via Roberto Bracco, 6, 20159 Milano, all'attenzione Centro Assistenza Clienti. Il diritto di recesso è esercitabile fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. IVASS n.40/2018, l'Aderente ha diritto di recedere dalla Polizza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione della Polizza o, se successiva, dalla data di ricevimento delle condizioni contrattuali e delle informazioni precontrattuali previste per legge.

MMA IARD Assurances Mutuelles. Società di mutua assicurazione a contributi fissi. RCS (registro delle imprese) Le Mans n°775 652 126

MMA IARD S.A. con capitale sociale di € 537.052.368. RCS (registro delle imprese) Le Mans n°440 048 882

Sedi legali: 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9

Imprese disciplinate dal codice delle assicurazioni.

Assicurazione Danni Autovetture

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles



Prodotto: wefox AUTO.CVT - ASSICURAZIONE contro i danni agli Autoveicoli
per wefox MGA (Polizza Collettiva n. 7.606.615)

Data di realizzazione: 27 Marzo 2024

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail : info@covea-affinity.com.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: info@covea-affinity.com, iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09.

MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: info@covea-affinity.com, iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2.373.741.290,67 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.619.776.434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.439 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1.075 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 436% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 192%.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1.558.140.787,86 euro di cui per riserve 981.439.066,83 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.165 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 291 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1.919% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 480%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Aderente nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento dei veicoli.

Sono operanti le Garanzie di seguito indicate:

A. PACCHETTO LIGHT: Furto Totale, Furto Parziale, Incendio

“Incendio”

Copre i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di Incendio, Fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nell'Autoveicolo.

“Furto o Rapina”

Furto o Rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dall'Autoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o la Rapina. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo. E' compreso il furto del cavo di ricarica (su Veicoli Elettrici o ibridi).

Massimali

Il Limite del valore commerciale assicurato è pari a € 120.000.

Il Limite di copertura per il furto di cose non assicurate e per il furto di cavo di ricarica è pari a € 500.

L'Antifurto Satellitare è obbligatorio per i Veicoli di valore superiore a € 50.000 nelle zone o province di residenza 9 e 10 (vedi art.7 delle Condizioni delle Assicurazioni).

L'Antifurto Satellitare è obbligatorio per i Veicoli di valore superiore a € 80.000 nella zona o provincia di residenza 8.

B. PACCHETTO FULL (senza eventi naturali): Furto Totale, Furto Parziale, Incendio, Rottura Cristalli, Eventi sociopolitici e Atti vandalici, Garanzie accessorie;

“Rottura Cristalli”

La Società copre i danni subiti dai cristalli delimitanti l'abitacolo del Veicolo (esclusa fanaleria, tetto panoramico/apribile e specchi retrovisori). La Garanzia è limitata al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione.

Il massimale è pari a € 1.000 ed è limitato a n. 1 sinistro per anno assicurativo. La Garanzia è limitata al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione.

“Eventi sociopolitici e Atti vandalici”

La Società si obbliga ad indennizzare danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di eventi sociopolitici quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario ad opera di ignoti (c.d. atti vandalici).

“Garanzie Accessorie”:

- Collisione con animale selvatico

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di collisione con Animale Selvatico avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico con l'esclusione delle strade con pagamento del pedaggio. In caso di danni da collisione con animali selvatici, l'assicurazione è operante a condizione che avvenga l'intervento di una Pubblica Autorità che ne accerti l'effettiva collisione con l'Animale Selvatico. L'Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di Indennizzo di € 3.000 e non può mai essere superiore all'ammontare del Danno o al Valore Commerciale del Veicolo assicurato al momento del Sinistro. Qualora il danno, detratta la Franchigia, sia pari o superiore al limite massimo di indennizzo la liquidazione sarà pari a quest'ultimo.

- Spese per il rifacimento delle chiavi dell'Autoveicolo

La Società si obbliga ad indennizzare le spese sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione di chiavi (sono parificati alle stesse i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere). La Società indennizza fino al limite massimo di € 200 per Sinistro.

- Incidente con veicolo non assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo durante la circolazione causati da collisione con altro veicolo identificato, ma non assicurato.

La Garanzia è operante a condizione che:

- l'Assicurato non abbia alcuna responsabilità o abbia una responsabilità solo in parte con il Veicolo non assicurato per il Sinistro RCA e ne fornisca prova attraverso la presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del "Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente" (c.d. Modulo Blu) se compilato e firmato da entrambe le parti;
- Il Veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
- Il Sinistro coinvolga esclusivamente due veicoli.

La Società indennizza fino al limite massimo di € 5.000 per Sinistro. L'indennizzo non può mai essere superiore all'ammontare del Danno o al Valore Commerciale del Veicolo Assicurato. Il valore commerciale dev'essere incluso del deprezzamento Euro Tax-giallo.

- Costi di ritiro e parcheggio, Spese di immatricolazione, Perdita di possesso, Procura a vendere

La Società si obbliga ad indennizzare nei limiti e alle condizioni previste dall'Assicurazione, le spese sostenute per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall'Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso. La società indennizza fino al limite massimo di € 550 per sinistro, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione dell'Assicurato.

In caso di Furto totale senza ritrovamento dell'autoveicolo, la Società rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo autoveicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato e le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà, nonché le spese per la procura a vendere.

- Ripristino dei dispositivi di sicurezza

L'Assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza pretensionate e degli airbag dell'Autoveicolo assicurato. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura. La Società indennizza fino al limite massimo di € 1000.

- Indennità fermo mezzo

L'assicurazione si estende al danno indiretto derivante dall'impossibilità di utilizzare il veicolo a motore a seguito di incendio o furto totale, per un periodo massimo di 30 giorni, nei limiti previsti dalle condizioni di assicurazione. L'importo viene corrisposto dalle ore 24 del giorno di denuncia del sinistro alla compagnia, fino al momento in cui le autorità comunicano il ritrovamento del veicolo. Il rimborso sarà di € 12,00 al giorno per un massimo di 30 giorni.

B1. PACCHETTO FULL con eventi naturali: Furto Totale, Furto Parziale, Incendio, Rottura Cristalli, Eventi sociopolitici e Atti vandalici, Garanzie accessorie, Eventi Naturali;**"Eventi naturali" (la presente garanzia è acquistabile con il PACCHETTO FULL B1)**

La Società indennizza i danni materiali e diretti provocati da bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve quando detti eventi atmosferici siano riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili. Il limite indennizzabile previsto è pari a:

€ 3000,00 se il veicolo ha meno di 24 mesi alla data di sottoscrizione;

€ 2000,00 se il veicolo ha un'età compresa tra i 25 mesi e i 72 mesi alla data di sottoscrizione.

C. GARANZIE OPZIONALI: Kasko, Mini Kasko; Collisione; Assistenza Stradale; Infortunio del Conducente; Guasto Immobilizzante; Eventi naturali; Pack Plus.**"Kasko" (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione o Mini Kasko ed opzionabile con il Pacchetto Full)**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private. La Società indennizza il valore commerciale limitatamente a € 50.000,00 per sinistro all'anno.

"Mini Kasko" (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione o Kasko ed opzionabile con il pacchetto Full)

La Garanzia ha ad oggetto la prestazione della garanzia denominata "Kasko" che opera con la formula del "Primo rischio assoluto" senza tener conto di quanto indicato nell'art. 1907 del Codice Civile, e con i massimali stabiliti nella formula assicurativa prescelta dall'Assicurato.

"Collisione" (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Kasko o Mini Kasko ed opzionabile con il pacchetto Full)

La Società, nei limiti sottoindicati e con gli scoperti di cui all'art. 6 delle Condizioni di assicurazione, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo

identificato, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private. La Società indennizza il valore commerciale limitatamente a € 50.000 per sinistro all'anno.

“Infortuni del Conducente” (Garanzia Opzionale In Aggiunta al Pacchetto Light E Full)

Copre gli infortuni del Conducente verificatisi in occasione della guida del Veicolo in caso di incidente stradale, dalla salita a bordo alla discesa, compresi gli infortuni subiti in caso di sosta, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

L'assicurazione copre esclusivamente i casi di:

- a. Decesso (Versamento di un capitale pari a € 100.000) ai beneficiari aventi diritto e suddiviso in parti uguali, qualora l'Assicurato deceda in seguito a un evento coperto o se il decesso conseguente a questo evento avviene entro 180 giorni dall'evento stesso. L'Indennizzo sarà versato una volta sola per tutta la durata della Garanzia.
- b. Ricovero (Versamento di un Indennizzo massimale di € 100 al giorno per massimo 120 giorni per evento assicurato e per anno assicurativo). Per il calcolo della durata dei giorni di Ricovero, 24 ore di soggiorno ininterrotto per cure in istituto saranno considerate al pari di una giornata di Ricovero.
- c. Riabilitazione (Versamento di un Indennizzo massimale di € 300 in presenza di prescrizione medica per almeno 3 sedute di fisioterapia per evento assicurato e per anno assicurativo). Dovrà essere dimostrata la correlazione tra l'evento e la fisioterapia mediante il certificato rilasciato dal pronto soccorso indicante l'Infortunio subito e la prescrizione del medico.

Le garanzie “Riabilitazione”, “Ricovero” e “Decesso” sono cumulative. Pertanto, l'importo d'Indennizzo versato per tali garanzie non è deducibile dal capitale liquidato in caso di decesso.

“Guasto immobilizzante”

La garanzia copre i danni materiali diretti - non derivanti direttamente da usura del Veicolo - subiti dal Veicolo a seguito di guasto immobilizzante che richiede l'attivazione della garanzia “Assistenza stradale”. La Società indennizza fino al limite massimo di € 2.000 per sinistro e limitatamente a 1 Sinistro per anno assicurativo.

Limite di Assicurabilità: al momento del sinistro: 10 anni/150.000 km percorsi dal Veicolo.

Garanzia “Pack Plus” (Garanzia Opzionale In Aggiunta Al Pacchetto Light E Full):

a) Garanzia Riduzione Franchigia:

presentando una liquidazione a seguito di sinistro coperto dalle garanzie presenti all'interno del modulo di adesione per la presente polizza collettiva, la Società rimborsa, nei limiti di cui alle Condizioni di Assicurazione, la franchigia, detratta dal conteggio di liquidazione del sinistro CVT, rimasta a carico dell'Assicurato. Tale copertura è valida solo se il sinistro, da cui deriva la richiesta di risarcimento che ha interessato la polizza CVT, sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura CVT stessa. La Società rimborsa, per un massimo di € 300 e un sinistro/anno su singola garanzia.

b) Garanzia Pneumatici:

l'Assicurazione copre i costi di riparazione o sostituzione dello Pneumatico assicurato, a seguito di incidente stradale, compresi i danni conseguenti subiti in questa occasione dal cerchio e dalla coppa ruota, nei limiti di cui alle Condizioni di Assicurazione. L'Assicurazione non copre gli obblighi legali in materia di responsabilità contrattuale civile o penale previsti da norme o regolamenti nazionali, applicabili al costruttore, al distributore, al venditore o a qualsiasi altro soggetto e/o entità. La Società copre i costi fino ad un importo massimo totale di € 300 per Sinistro e limitatamente a 1 Sinistro per anno assicurativo.

c) Garanzia Perdita del Contenuto:

l'Assicurazione copre il Furto o l'Incendio degli oggetti riposti nel Veicolo assicurato in caso di Perdita totale riconducibile al Furto totale o all'Incendio dello stesso, nei limiti di cui alle condizioni di assicurazione. L'Assicurazione copre il Furto o l'Incendio degli oggetti riposti nel veicolo assicurato in caso di Perdita totale riconducibile al Furto totale o all'Incendio dello stesso, fino ad un importo massimo di € 300 per Sinistro e limitatamente a 1 Sinistro per anno assicurativo

“Assistenza Stradale”

Garantisce, anche all'estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella Polizza. Previsto il traino e l'Assistenza in caso di guasto fino a 50 km.

La sostituzione del Veicolo può essere effettuata solo se oltre alla Garanzia Furto e Incendio sia acquistata anche la presente Garanzia Opzionale, “Assistenza Stradale”.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

L'Aderente potrà scegliere le seguenti opzioni:

Garanzia Eventi Naturali

Garanzia Guasto Immobilizzante

Garanzia Assistenza stradale

Garanzia Collisione

Garanzia Kasko e Mini-Kasko

Garanzia Infortuni del Conducente

Garanzia Pack Plus

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
N/A
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Garanzia Assistenza Stradale Garanzia Eventi Naturali Garanzia Guasto Immobilizzante Garanzia Assistenza stradale Garanzia Collisione Garanzia Kasko e Mini-Kasko Garanzia Infortuni del Conducente Garanzia Pack Plus

 Che cosa NON è assicurato?	
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.	
Rischi esclusi	<p>Per singole garanzie non sono assicurati:</p> <p>EVENTI NATURALI: L'Assicurazione non opera se gli eventi atmosferici non sono riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.</p> <p>GUASTO IMMOBILIZZANTE La natura "imprevista" del guasto esclude di fatto la manutenzione/assistenza e l'usura del Veicolo.</p>

 Ci sono limiti di copertura?	
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.	
<p>Limitatamente alle Garanzie INCENDIO E FURTO sono esclusi i seguenti danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • appropriazione indebita; • sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi; • eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi • atmosferici e fenomeni naturali in genere; • tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario; • causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio. <p>Limitatamente alla Garanzia ROTTURA CRISTALLI sono esclusi i seguenti danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rigature e segnature; • conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati; • conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e Atti Vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko; • connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli; • danni causati da caduta di neve, tegole o grandine. <p>Limitatamente alle Garanzie EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI sono esclusi i seguenti danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni causati al Veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta; • movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche; • rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche). 	

Limitatamente alla Garanzia EVENTI NATURALI sono esclusi i seguenti danni:

- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni naturali non espressamente previsti tra quelli elencati nell'oggetto dell'assicurazione (art.1 delle Condizioni di Assicurazione "Oggetto dell'Assicurazione – Eventi Naturali");
- appropriazione indebita;
- i danni determinati da dolo dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- i danni causati solo indirettamente dall'evento naturale, nonché i Danni causati da caduta di tegole e neve dai tetti e da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con Trombe d'aria, Tempeste ed Uragani;
- i danni causati da allagamenti, ma sono compresi i danni determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d'acqua.

Limitatamente alla Garanzia GUASTO IMMOBILIZZANTE sono esclusi i seguenti danni:

- deperimento, logoramento e usura che siano conseguenza naturale dell'uso e/o difetto di conformità del Veicolo;
- riparazioni non conformi alle prescrizioni del costruttore;
- danni causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
- danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ordinaria del veicolo (tagliandi) secondo i tempi e modalità previste dal costruttore;
- danni causati da organi e/o parti non assicurate;
- danni avvenuti oltre i 10 anni e/o 150.000 Km;
- tutti gli organi non indicati nell'elenco delle parti garantite di cui sopra;
- danni causati da merci o animali trasportati sul veicolo a motore;
- causati da carico e scarico;
- causati da traino attivo o passivo, spinta, guida fuori strada e/o in pista;
- non collegati ad altri danni risarcibili.

Limitatamente alle Garanzie COLLISIONI, KASKO E MINI-KASKO sono esclusi i seguenti danni:

- provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro;
- cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;
- cagionati da operazioni di carico e scarico;
- danni conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;
- alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabili.

Limitatamente alla Garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE non sono coperti i danni verificatisi al Conducente qualora, al momento del Sinistro:

- rifiuta di sottoporsi a uno screening;
- partecipi a scommesse, gare, risse, aggressioni, tranne in caso di legittima difesa;
- suicidio o tentativo di suicidio del Conducente;
- omicidio o tentativo di omicidio del Conducente;
- alienazione mentale, paralisi, epilessia (effetto diretto o indiretto di uno stato preesistente).

Limitatamente alla Garanzia ASSISTENZA STRADALE sono esclusi i seguenti danni:

- i Veicoli da noleggio o di trasporto pubblico;
- gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
- le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa.

Sono del pari esclusi i danni verificatisi in conseguenza di:

- impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con la presente Polizza

GARANZIA INCENDIO E FURTO - Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di **Furto e incendio**, la Società corrisponde l'indennizzo deducendo uno scoperto nella misura sottoindicata calcolata in relazione alla provincia di residenza o della sede legale dell'Assicurato.

ZONA	PROVINCIA DI RESIDENZA	RIPARAZIONE IN RETE E DANNO TOTALE		RIPARAZIONE FUORI RETE	
		SCOPERTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA
1	AG, AL, AN, AO, AP, AR, AT, BG, BL, BN, BO, BS, BZ, CI, CL, CN, CO, CR, CT, CZ, EN, FC, FE, FI, FM, GE, GO, GR, IM, KR, LC, LI, LO, LU, MC, ME, MN, MO, MS, NO, NU, OG, OR, OT, PA, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RC, RE, RG, RN, RO, RSM, SI, SO, SP, SR, SS, SV, TN, TP, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT e tutte le altre province	10%	€ 250	20%	€ 350
2	AQ, AV, BI, BR, CA, CB, CH, CS, FR, IS, LE, LT, MB, MI comune, MI prov, MT, PZ, RI, RM comune, RM prov, SA, TA, TE, TO, VV	20%	€ 400	25%	€ 500
3	BA, BT, CE, FG, NA	20%	€ 500	35%	€ 750

Nota bene:

- a) Se non si dispone di un antifurto satellitare, **minimi, scoperti e franchigie saranno raddoppiati.**

ALTRE GARANZIE - Scoperto a carico dell'Assicurato

GARANZIA	RIPARAZIONE IN RETE		RIPARAZIONE FUORI RETE	
	SCOPERTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA
Eventi sociopolitici e atti vandalici	10%	€ 500	20%	€ 750
Eventi naturali	*15%	€ 600*	20%	€ 1.000
Kasko e Mini-kasko	10%	€ 500	20%	€ 750
Collisione	10%	€ 500	20%	€ 750
Rottura Cristalli	0%	€ 0	0%	€ 350
Collisione con animali selvatici	0%	€ 350	0%	€ 350
Guasto Immobilizzante	0%	€ 150	0%	€ 150

Limitatamente alla Garanzia Eventi Naturali in caso di riparazioni in rete *Nessuna Franchigia e *nessuno scoperto, se utilizzata la tecnica tirabolli (c.d. Smart Repair).

DEGRADO-DEPREZZAMENTO:**- DANNO TOTALE**

In caso di Sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo, Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché presenti nella fattura d'acquisto. Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo. È equiparato a perdita totale il caso in cui l'ammontare del danno superi il 70% del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto. In caso di perdita totale di veicoli verificatasi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di acquisto riportato nella fattura, compresi gli accessori se presenti. In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato a cui saranno applicati gli scoperti previsti dall'Assicurazione. Qualora il veicolo danneggiato sia valutato come relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del Sinistro. A richiesta della Società, l'Aderente dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo per rottamazione. Nel caso in cui

l'Aderente non cedesse il relitto alla Società, la liquidazione verrà effettuata decurtando dall'importo indennizzabile il valore del Relitto quantificato dalla Società.

- DANNO PARZIALE

Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Danni parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che non superino il 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto dello Scoperto secondo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di danno da grandine è previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista (da valutare con la Società) presso i riparatori convenzionati con la Società: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie.

Restano ferme l'applicazione degli scoperti di cui all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.

Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

1. Auto NUOVE ed USATE con riparazione effettuata presso un Centro convenzionato wefox MGA:

a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;

b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti sostituite.

Per quanto riguarda i Veicoli usati il termine di 6 mesi di cui al punto 1.a decorre dalla data di attivazione della Polizza.

Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

2. Auto NUOVE ed USATE con riparazione NON effettuata presso un Centro convenzionato wefox MGA:

il degrado sarà sempre applicato per tutte le parti sostituite per le riparazioni eseguite presso un centro non appartenente alla rete Convenzionata wefox MGA. Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

In caso di sinistro l'Aderente entro 3 giorni deve fornire:

- A. presentare – soltanto in caso di Danno da Furto, Incendio, Atto vandalico – denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società. Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.
- B. fornire denuncia scritta a wefox MGA S.r.l., Via Roberto Bracco n.6 20159 Milano (MI), tel +39 0230302217, e-mail sinistri.motort@wefox.it, fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.

IN CASO DI DANNO TOTALE O FURTO, l'Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni quanto segue:

- Originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A) e/o denuncia scritta (v. precedente punto B);
- Copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
- Copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
- Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione (o "Perdita di Possesso" in caso di Furto);
- Tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo. In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo non sarà possibile procedere alla liquidazione del sinistro;
- Copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA;
- Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud.

IN CASO DI INFORTUNIO DEL CONDUCENTE, l'Assicurato/Aderente deve consegnare la seguente documentazione:

• Decesso da infortunio:

- copia del verbale dell'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio;
- copia del libretto di circolazione;
- copia della certificazione medica del Decesso con indicazione delle cause che lo hanno determinato;

	<ul style="list-style-type: none"> - copia del Certificato di morte; - eventuale copia della cartella clinica in caso di degenza dell'Assicurato presso un Ospedale; - certificato di stato di famiglia; -certificato di non gravidanza del coniuge. <p>• Ricovero ospedaliero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia del verbale dell'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio; - copia del libretto di circolazione; - copia della certificazione attestante la data di ricovero e delle dimissioni; - copia della cartella clinica attestante le cause che hanno determinato il ricovero. <p>• Riabilitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia del verbale dell'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio; - copia del libretto di circolazione; - copia del Certificato di pronto soccorso con descrizione delle lesioni subite dall'Assicurato; - atto della prescrizione del Medico; - documentazione relativa alle spese mediche sostenute; <p>Se l'Infortunio ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato di morte; - copia della carta d'identità dei beneficiari; - decisione del Giudice Tutelare per beneficiari minori; - atto notarile/dichiarazione sostitutiva indicante beneficiari (in assenza di pregressa designazione); - consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dei beneficiari. <p><u>IN CASO DI GUASTO IMMOBILIZZANTE</u>, l'Assicurato/l'Aderente dovrà produrre la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - documento fiscale che attesti la corretta esecuzione di tutte le manutenzioni ordinarie (tagliandi) secondo le prescrizioni del costruttore, ossia giustificativi fiscali riportanti targa del veicolo, chilometraggio e lavorazioni eseguite; - le ricevute fiscali dei tagliandi obbligatori effettuati previsti dal libretto di manutenzione riportanti data, chilometraggio, targa e tipologia di lavorazioni eseguite. <p>Per le altre garanzie, ove previsto, si rimanda ai singoli e specifici articoli che disciplinano le modalità di gestione del Sinistro.</p> <p><u>IN CASO DI DANNO PARZIALE</u>, l'Assicurato/Aderente non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.</p> <p><u>In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.</u></p> <p>GARANZIA ASSISTENZA STRADALE Per la Garanzia Assistenza Stradale, l'Assicurato dovrà rivolgersi ad hlpy S.p.A. contattando la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al +390278652234 dall'Italia e dall'Estero oppure tramite l'indirizzo operations@hlpy.co. Alla Centrale Operativa l'Aderente deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di Polizza 7.606.615, il numero del proprio Certificato di Assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'erogazione della prestazione di assistenza.</p> <p><u>Gestione da parte di altre imprese:</u> N/A</p> <p><u>Prescrizione:</u> i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Obblighi dell'Impresa	Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro.

**Quando e come devo pagare?**

Premio	Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione. Può essere pagato mediante carta di credito o altro mezzo di pagamento messo a disposizione dall'intermediario nel rispetto della normativa vigente
Rimborso	L'Assicurato/Aderente ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: - Recesso per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018 la Società rimborserà, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti. - Recesso per Sinistro , la Società rimborsa la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. - Vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato : si determina la cessazione del rischio. La Società rimborserà il premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto delle imposte. - Estinzione anticipata per tutti gli altri casi di danno totale dovuto a Sinistro coperto dalla Polizza : La Società rimborsa il premio netto residuo in funzione del periodo mancante alla scadenza della copertura.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

Durata	La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Certificato di assicurazione, previo pagamento del relativo Premio e sarà valida per tutta la durata prescelta dal Cliente che viene indicata sul Certificato di assicurazione. La copertura può durare al massimo 12 mesi. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura. Il contratto non prevede tacito rinnovo.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

**Come posso disdire la polizza?**

Ripensamento dopo la stipulazione	Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. IVASS 40/2018 l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo.
Risoluzione	- Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti, le Parti, hanno la facoltà di far cessare la Garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. - Vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato : si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario: 1) informare dell'evento la Società con comunicazione scritta, allegando copia del modulo di adesione; 2) consegnare – unitamente alla predetta comunicazione – la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia in caso di furto del veicolo. Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve: 1. essere formalizzata a mezzo raccomandata a.r o tramite l'indirizzo PEC: wefoxmga@registerpec.it 2. essere inviata a wefox MGA s.r.l., all'attenzione Centro Assistenza Clienti. - Estinzione anticipata per danno totale (anche in caso di perdita totale del veicolo in caso di furto) determina la cessazione dell'assicurazione.

**A chi è rivolto questo prodotto?**

Il presente contratto è riservato ai proprietari (persona fisica/persona giuridica) dei veicoli che desiderano proteggere, entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione, i propri veicoli dal rischio di eventi che possono provocare danni al bene.

Sono assicurabili:

- autoveicoli con targa italiana di qualsiasi marca nuovi ed usati fino al 15° anno successivo alla data di prima immatricolazione;
- autocarri con massa complessi fino a 35 q.li con targa italiana di qualsiasi marca nuovi ed usati fino al 15° anno successivo alla data di prima immatricolazione;
- Valore veicoli compreso tra € 5.000 e 120.000.



Quali costi devo sostenere?

- **costi di intermediazione**

La quota parte percepita in media dall'Intermediario è in media pari al 19%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Se L'Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti: Centro Assistenza Clienti wefox MGA, Via Roberto Bracco 6 – 20159 Milano – Tel: +39 0232164164 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30; email: reclami@wefox.it, PEC: wefoxmga@registerpec.it.</p> <p>La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Arbitrato. È facoltà dell'Aderente/Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno. La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. I Periti devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione; 2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali. 5. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali. <p>Risoluzioni delle liti transfrontalieri. L'Aderente può presentare reclamo all'Ivass chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all'IVASS</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME *INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SOMMARIO

Glossario

Art. 1. Condizioni relative alla Polizza	4
Art. 2. Veicoli assicurabili e decorrenza della garanzia	5
Art. 3. Garanzie disponibili	6
Art. 4. Pacchetti disponibili e Descrizione delle singole garanzie	7
Art. 5. Danni esclusi	16
Art. 6. Scoperti e franchigie	16
Art. 7. Come si determina il premio	17
Art. 8. A chi rivolgersi	18
Art. 9. Obblighi dell'assicurato/aderente	18
Art. 10. Liquidazione del danno	20
Art. 11. Recupero del veicolo rubato	21
Art. 12. Protezione dei dati personali	22

GLOSSARIO

(Qualora i seguenti termini ricorrano nel testo di Polizza verranno riportati con iniziali maiuscole)

Accessori: Le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del Veicolo fornita dalla Casa Costruttrice. Tali "accessori" devono essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (esclusa comunque ogni loro parte amovibile). Gli accessori sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la presenza di tali accessori deve essere comprovata da apposita documentazione.

Animale Selvatico: Animale che vive in totale e assoluta libertà nel suo habitat e che non è stato soggetto all'addomesticamento dall'uomo e quindi non sarà possibile per lui integrarlo nella sua vita quotidiana. Sono esclusi tutti gli animali domestici, da cortile e da pascolo.

Antifurto Satellitare/Antifurto: dispositivo installato in modo permanente sul veicolo che in caso di furto ne permette la geolocalizzazione tramite centrale operativa di supporto. Si equipara al localizzatore satellitare anche il localizzatore a radiofrequenza.

Assicurato/Aderente: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: ovvero la Polizza collettiva n. 7.606.615.

Carenza: Periodo che intercorre fra la data di decorrenza della polizza e l'effettiva possibilità di utilizzare la copertura.

Centro Assistenza Clienti: wefox MGA S.r.l. (per brevità wefox MGA), con sede legale in Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano (MI).

Centro/Rete convenzionata: l'officina/carrozzeria convenzionata a wefox MGA S.r.l. Per la Garanzia Cristalli, la Rete convenzionata comprende i seguenti provider: Carglass, Doctorglass, Vetocar. Per la garanzia grandine, la Rete convenzionata comprende i seguenti provider: KHS, Irontech, DV Consulting, Specialisti della grandine.

Conducente: la persona fisica che è alla guida del veicolo assicurato con il consenso del Proprietario.

Contraente: wefox MGA S.r.l. (per brevità wefox MGA), agenzia di assicurazione che stipula l'assicurazione e alla quale la Società ha affidato la gestione dei contratti e dei sinistri, con sede legale in Via Roberto Bracco n.6, 20159 Milano (MI), n. iscrizione al Registro Unico degli Intermediari A000317603.

Danno totale: il danno d'importo uguale o superiore al 70% del valore del Veicolo al momento del Sinistro.

Danno previsto dalla Polizza: un evento dannoso per il quale la Società presta la Garanzia assicurativa.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: la parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Aderente. Laddove la Franchigia è prestata nella forma relativa, si intendono coprire i danni, in misura integrale senza applicazione di Franchigia, solo quando gli stessi superano l'ammontare della stessa Franchigia relativa.

Furto: l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da Furto o da Rapina i danni arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina, nonché quelli al Veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva.

Garanzia: la prestazione dovuta in caso di Sinistro.

Guasto: il danno subito dal Veicolo per difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al Guasto la mancanza o l'errore di carburante.

Guasto Immobilizzante: danno materiale diretto (non derivante direttamente da usura del Veicolo) subito dal Veicolo che ne comporta l'arresto forzato e richieda l'attivazione della garanzia Assistenza stradale.

Incendio: la combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incidente: l'evento occorso al Veicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni al Veicolo stesso.

Indennizzo / Risarcimento: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di Sinistro.

Intermediario: collaboratori della rete di vendita di wefox MGA S.r.l.

Limite di Risarcimento (o massimale): la somma massima con la quale può essere risarcito il Danno.

Modulo di Adesione: il documento che riporta: Nome Cognome/Ragione Sociale; Codice Fiscale/Partita Iva; le Garanzie selezionate; i Dati del Veicolo; il Valore Assicurato; il Premio di assicurazione; la sottoscrizione dell'Aderente.

Parti: il Contraente, l'Assicurato/Aderente e la Società.

Pneumatico assicurato: qualsiasi pneumatico per auto montato sul veicolo, omologato per l'uso stradale, nuovo, delle dimensioni d'origine (tutte le dimensioni previste dal libretto di circolazione), a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti:

- marcatura d'omologazione E o che certifica che lo pneumatico è conforme alle norme della DIRETTIVA 92/23/CEE in materia di dimensioni, struttura e marcatura.

Non sono coperti dalla polizza i pneumatici montati sui seguenti tipi di veicoli:

1. veicoli con meno di 4 ruote;
2. veicoli con più di 4 ruote (senza contare la ruota di scorta);
3. veicoli ad uso noleggio (con o senza conducente);
4. quad, caravan e camper;
5. taxi, veicoli adibiti a scuole guida;
6. veicoli destinati al Servizio Pubblico, ambulanze, auto della polizia, furgoni funerari e più in generale auto di servizio pubblico di proprietà di un cliente pubblico;
7. veicoli utilizzati nelle competizioni sportive, dilettantistiche o professionistiche o per gli allenamenti;
8. modelli appartenenti ad una serie di meno di 300 veicoli all'anno.

Pneumatico di sostituzione: pneumatico nuovo, dello stesso modello, marchio e dimensioni del Pneumatico Assicurato o se tale pneumatico non è più commercializzato o disponibile, di un pneumatico equivalente, avente caratteristiche tecniche simili a quelle del Pneumatico Assicurato.

Polizza: i documenti che comprovano la Polizza di assicurazione, costituiti dal Documento Informativo Precontrattuale, dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo e dalle Condizioni di Assicurazione emessi in applicazione alla Polizza collettiva n. 7.606.615 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Informativo.

Premio: la somma dovuta alla Società.

Proprietario del Veicolo: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina: la sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia

Relitto: il Veicolo con danni pari o superiori al 70% del valore dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.

Residenza: il luogo in cui il Proprietario del Veicolo o l'Assicurato/Aderente ha stabilito la Residenza anagrafica o la sede legale.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato/Aderente.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. (Delegataria) e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione.

Tecnica a freddo (altrimenti detta tecnica con tirabolli): tecnica di riparazione dei danni causati dalla grandine effettuata tramite utilizzo di appositi strumenti che consentono di raddrizzare le ammaccature senza la necessità di verniciare le parti riparate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione della Polizza tra le dette Parti.

Tecnica Mista: tecnica di riparazione dei danni causati dalla grandine effettuata utilizzando sia tecnica a freddo che tecnica a caldo.

Valore Assicurato: il prezzo di acquisto del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione.

Valore Commerciale: il valore del Veicolo riportato su Eurotax Giallo.

Veicolo/Autoveicolo: autovettura o autocarro fino a 35 quintali, con targa italiana, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parte integrante del veicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fono-audio-visivi e l'impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

Veicolo/Autoveicolo d'occasione: autoveicolo o autocarro fino a 35 quintali con targa italiana acquistato usato.

Veicolo Elettrico: Per veicolo elettrico si intende un mezzo di trasporto che utilizza per il suo funzionamento un sistema a propulsione elettrica che è generalmente alimentato con batterie ricaricabili, ma che può essere anche collegato ad un sistema di alimentazione tramite reti aeree con fili sospesi, binari o fasce di alimentazione.

PROGRAMMA
wefox AUTO.CVT
ASSICURAZIONE contro i danni agli Autoveicoli
per wefox MGA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza collettiva n. 7.606.615

Condizioni relative alla Polizza e al Veicolo assicurato

1. CONDIZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA

- a. **La legge applicabile alla Polizza** è la Legge Italiana, ma le Parti hanno la facoltà di assoggettarla a una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali. E' fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall'art. 180 del Codice delle Assicurazione Private. Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
- b. **I diritti derivanti dalla Polizza si prescrivono nel termine di due anni** a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
- c. **Polizza in nome proprio e per conto di chi spetta.** La Società e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Polizza è stipulata ai sensi e per effetti dell'art. 1891 c.c. per conto e nell'interesse dei singoli clienti di wefox MGA S.r.l. che vi aderiscano.
- d. **Validità Territoriale** Le garanzie prestate sono valide per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la Carta internazionale di assicurazione (c.d. Carta Verde).
- e. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze** dell'Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- f. **Recesso dalla Polizza.**
Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l'Aderente e la Società hanno la facoltà di far cessare la Garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la Società restituisce all'Aderente la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
L'Aderente potrà esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione alla Società a mezzo Raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile wefox MGA S.r.l., Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano (MI), all'attenzione Centro Assistenza Clienti.
Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. IVASS n.40/2018, l'Aderente ha diritto di recedere dalla Polizza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione della Polizza o, se successiva, dalla data di ricevimento delle condizioni contrattuali e delle informazioni precontrattuali previste per legge. In tal caso la Società rimborsa all'Aderente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti.
Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza cesseranno dalle ore 24 del giorno di ricezione della raccomandata. Tale recesso non sarà efficace qualora nel periodo compreso tra la data di effetto del recesso e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un Sinistro risarcibile a termini di Polizza.
- g. **Modalità per rendere operativa l'Assicurazione.**
L'Aderente, dopo aver preso visione dell'Informativa precontrattuale e delle Condizioni Generali di Assicurazione e avere scelto il programma assicurativo, potrà aderire ad esso sottoscrivendo il Modulo di Adesione. Il Premio viene corrisposto in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative ed è versato alla Società da wefox MGA S.r.l. in nome e per conto dell'Aderente.
- h. **Durata della Polizza.**
L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di adesione, previo pagamento del relativo Premio e sarà valida per tutta la durata prescelta dal cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. L'Assicurazione può essere stipulata per un massimo di 12 mesi ed essere rinnovata di anno in anno.
- i. **Cessazione dell'Assicurazione.**
La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista nei seguenti casi:
a) Vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del Veicolo assicurato: si determina la cessazione del rischio.
In questo caso è necessario:
• informare dell'evento la Società con comunicazione scritta, allegando copia del Modulo di adesione;

- consegnare – unitamente alla predetta comunicazione - la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata della Polizza (ad esempio copia dell'atto di vendita del Veicolo).

La Polizza è risolta dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di Furto del Veicolo.

Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve:

- essere formalizzata a mezzo raccomandata a.r. o tramite PEC:wefoxmga@registerpec.it;
- essere inviata: a wefox MGA S.r.l. - Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano (MI), all'attenzione Centro Assistenza Clienti.

La Società rimborserà il premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto delle imposte.

- b) Per tutti gli altri casi di Danno totale a seguito di Sinistro coperto dalla Polizza, la Società rimborsa il premio netto residuo in funzione del periodo mancante alla scadenza della copertura.

j. Aggravamento o diminuzione del rischio.

L'Assicurato si impegna a comunicare alla Compagnia ogni circostanza che produca una diminuzione o aggravamento del rischio successiva alla sottoscrizione della Polizza, incluse le variazioni del luogo di Residenza o sede legale del Proprietario del Veicolo. Fatti salvi gli altri diritti previsti dagli artt. 1897 e 1898 c.c., in caso di Sinistro verificatosi successivamente alla comunicazione di variazione del luogo di residenza o sede legale del Proprietario, si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all'art.6) previsti per il luogo di Residenza o di sede al momento del Sinistro.

k. Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della Garanzia, ovvero oneri a carico dell'Aderente, sono evidenziate in grassetto.

l. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al Premio, alla Polizza e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Aderente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. L'imposta è pari al 13,50% del premio, di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-Racket.

m. Clausola di delega.

L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Aderente in dipendenza della Polizza e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD SA (delegataria):	99,9 %
MMA IARD Assurances Mutuelles:	0,1 %

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

2. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Sono assicurabili:

- autoveicoli con targa italiana di qualsiasi marca nuovi ed usati fino al 15° anno successivo alla data di prima immatricolazione;
- autocarri con massa complessi fino a 35 q.li con targa italiana di qualsiasi marca nuovi ed usati fino al 15° anno successivo alla data di prima immatricolazione.

Non sono assicurabili:

- **i Veicoli adibiti a taxi (autotassametri), i veicoli concessi a noleggio, veicoli di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale, autoscuole, ambulanze;**
- **i Veicoli muniti di targa estera, o di targa escursionista estero;**
- **i Veicoli con valore assicurato inferiore a € 5.000 e superiore a € 120.000;**
- **i Veicoli superiori a 35 quintali;**
- **I Veicoli con più di 15 anni di età.**

La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Certificato di assicurazione, previo pagamento del relativo Premio e sarà valida per tutta la durata prescelta dal Cliente che viene indicata sul Certificato. La copertura può durare al massimo 12 mesi. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.

Garanzie disponibili

3. GARANZIE DISPONIBILI

Le coperture assicurative offerte garantiscono i danni materiali e diretti, conseguenti alla perdita o al danneggiamento dell'Autoveicolo indicato sul Modulo di Adesione, causati dagli eventi di cui alle garanzie richiamate nel testo di Polizza **così definite:**

“Incendio”

Incendio, Fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nell'Autoveicolo.

“Furto o Rapina”

Furto o Rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dall'Autoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o la Rapina. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo. E' compreso il furto del cavo di ricarica (su Veicoli Elettrici o ibridi).

“Rottura Cristalli”

Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori), limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione con limiti di Indennizzo.

“Eventi naturali”

Bufore, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve, quando detti eventi atmosferici siano riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.

“Eventi sociopolitici e Atti vandalici”

Atti vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

“Collisione”

Scontro con un altro Veicolo identificato verificatosi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

“Kasko”

Collisione con un altro Veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

“Mini Kasko”

La Garanzia ha ad oggetto la prestazione della garanzia denominata “Kasko” che opera con la formula del “Primo rischio assoluto” senza tener conto di quanto indicato nell'art. 1907 del Codice Civile, e con i massimali stabiliti nella formula assicurativa prescelta dall'Assicurato.

“Infortuni del Conducente”

Copre gli infortuni del Conducente verificatisi in occasione della guida del Veicolo in caso di incidente stradale, dalla salita a bordo alla discesa, compresi gli infortuni subiti in caso di sosta, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

“Assistenza Stradale”

Garantisce, anche all'estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella Polizza.

“Garanzie Accessorie”

Collisione con Animale Selvatico; Spese per il rifacimento delle chiavi dell'Autoveicolo; Incidente con Veicolo non assicurato; Costi di ritiro e di parcheggio, Spese di immatricolazione, Perdita di possesso, procura a vendere; Ripristino dei dispositivi di sicurezza; Indennità fermo mezzo.

“Guasto immobilizzante”

La garanzia copre i danni materiali diretti - non derivanti direttamente da usura del Veicolo - subiti dal Veicolo a seguito di guasto immobilizzante che richieda l'attivazione della garanzia “Assistenza stradale”.

“Pack Plus”

a) **Garanzia Riduzione Franchigia:**

presentando una liquidazione a seguito di sinistro coperto dalle garanzie presenti all'interno del modulo di adesione per la presente polizza collettiva, la Società rimborsa, nei limiti di cui alle Condizioni di Assicurazione, la franchigia, detratta dal conteggio di liquidazione del sinistro CVT, rimasta a carico dell'Assicurato. Tale copertura è valida solo se il sinistro, da cui deriva la richiesta di risarcimento che ha interessato la polizza CVT, sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura CVT stessa.

b) Garanzia Pneumatici:

L'Assicurazione copre i costi di riparazione o sostituzione dello Pneumatico assicurato, a seguito di incidente stradale, compresi i danni conseguenti subiti in questa occasione dal cerchio e dalla coppa ruota, nei limiti di cui alle Condizioni di Assicurazione. L'Assicurazione non copre gli obblighi legali in materia di responsabilità contrattuale civile o penale previsti da norme o regolamenti nazionali, applicabili al costruttore, al distributore, al venditore o a qualsiasi altro soggetto e/o entità.

c) Garanzia Perdita del Contenuto:

L'Assicurazione copre il Furto o l'Incendio degli oggetti riposti nel Veicolo assicurato in caso di Perdita totale riconducibile al Furto totale o all'Incendio dello stesso, nei limiti di cui alle condizioni di assicurazione.

4. PACCHETTI DISPONIBILI E DESCRIZIONE DELLE SINGOLE GARANZIE

A. PACCHETTO LIGHT: Furto Totale, Furto Parziale, Incendio;

B. PACCHETTO FULL senza eventi naturali: Furto Totale, Furto Parziale, Incendio, Rottura Cristalli, Eventi sociopolitici e Atti vandalici; Garanzie accessorie;

B1. PACCHETTO FULL con eventi naturali: Furto Totale, Furto Parziale, Incendio, Rottura Cristalli, Eventi sociopolitici e Atti vandalici, Garanzie accessorie, eventi naturali;

C. GARANZIE OPZIONALI: Kasko, Mini Kasko; Collisione; Assistenza Stradale; Infortunio del Conducente; Guasto Immobilizzante; Eventi naturali; Pack Plus.

A. PACCHETTO LIGHT**GARANZIE INCENDIO E FURTO****Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono e con gli scoperti di cui all'articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione, ad indennizzare:

- i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Incendio totale o parziale, Esplosione, Esplosione di un serbatoio, Scoppio, compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se alimentato da gas liquido o metano, e/o azione del fulmine;
- i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di furto con scasso (consumato o tentato) e Rapina, compresi i Danni prodotti al Veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto del Veicolo stesso purché causati da collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
- i danni al Veicolo derivanti da furto/rapina di beni non assicurati, posti all'interno del Veicolo stesso;
- il furto del cavo di ricarica, limitatamente ai veicoli elettrici o ibridi.

Il Limite del valore commerciale assicurato è pari a € 120.000.

Il Limite di copertura per il furto di cose non assicurate e per il furto di cavo di ricarica è pari a € 500.

L'Antifurto Satellitare è obbligatorio per i Veicoli di valore superiore a € 50.000 nelle zone o province di residenza 9 e 10 (vedi art.7).

L'Antifurto Satellitare è obbligatorio per i Veicoli di valore superiore a € 80.000 nella zona o provincia di residenza 8.

Non è prevista alcuna riduzione tariffaria in caso di installazione dell'antifurto satellitare.

Art. 2 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 5, la Garanzia non è operante per i danni derivanti da:

- **appropriazione indebita;**
- **sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;**
- **eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere;**
- **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario;**
- **causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.**

B. PACCHETTO FULL (senza eventi naturali)**GARANZIA ROTTURA CRISTALLI****Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società, nei limiti e alle condizioni che seguono e con gli scoperti di cui all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, copre i danni subiti dai cristalli delimitanti l'abitacolo del Veicolo (esclusa fanaleria, tetto panoramico/apribile e specchi retrovisori). La Garanzia è limitata al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione. Il massimale è pari a € 1.000 ed è limitato a n. 1 sinistro per anno assicurativo.

Art.2 – Esclusioni

Ferme le Esclusioni previste dall'articolo 5, sono esclusi i danni:

- rigature e segnature;
- conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
- conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e Atti Vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko;
- connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli;
- danni causati da caduta di neve, tegole o grandine.

GARANZIE EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti e alle condizioni previste dall'Assicurazione, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario ad opera di ignoti (c.d. atti vandalici).

Articolo 2 – Denuncia del sinistro

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di Sinistro determinato da evento sociopolitico, deve essere presentata una denuncia all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Articolo 3 - Esclusioni

Ferme le Esclusioni previste dall'articolo 5, l'Assicurazione non comprende altresì i Danni riconducibili a:

- appropriazione indebita;
- danni causati al Veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

GARANZIE ACCESSORIE

Articolo 1- Oggetto dell'Assicurazione

Collisione con Animale Selvatico

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti e alle condizioni previste dall'Assicurazione e con gli scoperti di cui all'articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di collisione con Animale Selvatico avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico con l'esclusione delle strade con pagamento del pedaggio.

In caso di danni da collisione con animali selvatici, l'assicurazione è operante a condizione che avvenga l'intervento di una Pubblica Autorità che ne accerti l'effettiva collisione con l'Animale Selvatico.

L'Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di Indennizzo di € 3.000 e non può mai essere superiore all'ammontare del Danno o al Valore Commerciale del Veicolo assicurato al momento del Sinistro.

Qualora il danno, detratta la Franchigia, sia pari o superiore al limite massimo di indennizzo la liquidazione sarà pari a quest'ultimo. L'Aderente è tenuto a denunciare il fatto alla Società e obbligato ad inviare copia del verbale o del rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del Sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

Spese per il rifacimento delle chiavi dell'Autoveicolo

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti e alle condizioni previste dall'Assicurazione e con gli scoperti di cui all'articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione, le spese sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione di chiavi (sono parificati alle stesse i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere). **La Società indennizza fino al limite massimo di € 200 per Sinistro.**

Incidente con Veicolo non assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti e alle condizioni previste dall'Assicurazione, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo durante la circolazione causati da collisione con altro veicolo identificato, ma non assicurato. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 5.000 per Sinistro.** L'indennizzo non può mai essere superiore all'ammontare del Danno o al Valore Commerciale del Veicolo Assicurato. Il valore commerciale dev'essere incluso del deprezzamento Euro Tax-giallo.

La Garanzia è operante a condizione che:

- l'Assicurato non abbia alcuna responsabilità o abbia una responsabilità solo in parte con il Veicolo non assicurato per il Sinistro RCA e ne fornisca prova attraverso la presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del "Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente" (c.d. Modulo Blu) se compilato e firmato da entrambe le parti;
- Il Veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
- Il Sinistro coinvolga esclusivamente due veicoli.

Costi di ritiro e parcheggio, Spese di immatricolazione. Perdita di possesso. Procura a vendere

La società si obbliga ad indennizzare nei limiti e alle condizioni previste dall'Assicurazione, le spese sostenute per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall'Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso.

La società indennizza fino al limite massimo di € 550 per sinistro, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione dell'Assicurato. In caso di Furto totale senza ritrovamento dell'autoveicolo, la Società rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo autoveicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato e le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà, nonché le spese per la procura a vendere.

Ripristino dei dispositivi di sicurezza

L'Assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza pretensionate e degli airbag dell'Autoveicolo assicurato. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 1000.**

Indennità fermo mezzo

L'assicurazione si estende al danno indiretto derivante dall'impossibilità di utilizzare il veicolo a motore a seguito di incendio o furto totale, per un periodo massimo di 30 giorni, nei limiti previsti dalle condizioni di assicurazione. L'importo viene corrisposto dalle ore 24 del giorno di denuncia del sinistro alla compagnia, fino al momento in cui le autorità comunicano il ritrovamento del veicolo. Il rimborso sarà di € 12,00 al giorno per un massimo di 30 giorni.

Art. 2 Esclusioni

Si applicano le esclusioni previste all'art. 5.

GARANZIE OPZIONALI**Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione****EVENTI NATURALI (la presente garanzia è acquistabile con il PACCHETTO FULL B1)**

La Società, nei limiti sottoindicati e con gli scoperti di cui **all'art. 6 delle Condizioni di assicurazione**, indennizza i danni materiali e diretti provocati da bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve **quando detti eventi atmosferici siano riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.**

La garanzia è venduta nel pacchetto FULL solo su veicoli nuovi o usati fino a 72 mesi dalla data di immatricolazione.

Il limite indennizzabile previsto è pari a:

- **€ 3000,00** se il veicolo ha meno di 24 mesi alla data di sottoscrizione;
- **€ 2000,00** se il veicolo ha un'età compresa tra i 25 mesi e i 72 mesi alla data di sottoscrizione.

Art. 2 Esclusioni

Ferme le esclusioni previste all'art. 5, l'Assicurazione non comprende altresì i Danni riconducibili a:

- **sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;**
- **eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni naturali non espressamente previsti tra quelli elencati nell'oggetto dell'assicurazione di cui al precedente art.1;**
- **appropriazione indebita;**
- **i danni determinati da dolo dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o convi-venti, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);**
- **i danni causati solo indirettamente dall'evento naturale, nonché i Danni causati da caduta di tegole e neve dai tetti e da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con Trombe d'aria, Tempeste ed Uragani;**
- **i danni causati da allagamenti, ma sono compresi i danni determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d'acqua.**

Inoltre l'assicurazione non opera se gli eventi atmosferici non sono verificabili su più entità e documentabili.

GUASTO IMMOBILIZZANTE

La Società indennizza, nei limiti sottoindicati e con gli scoperti di cui all'art. 6 delle Condizioni di assicurazione, fino al limite massimo di **€ 2.000** per sinistro e limitatamente a 1 Sinistro per anno assicurativo, il rimborso delle spese sostenute per la riparazione conseguente a danni diretti - non derivanti direttamente da usura del Veicolo - subiti dal Veicolo a seguito di Guasto immobilizzante che richieda l'attivazione della garanzia Assistenza stradale.

Il costo dei sinistri corrisponde al rimborso del costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, secondo il listino prezzi della Casa Costruttrice, sostenuti per la riparazione o la sostituzione di parti riconosciute difettose sui Veicoli coperti dalla Polizza e a cui si fa riferimento nella Polizza stessa.

Sono garantite solo le seguenti parti.

- Nel motore, le parti interne e lubrificate: albero a gomiti, cuscinetti dell'albero a gomiti, cuscinetti, spessori laterali, bielle, pistoni e relativi spinotti, fasce elastiche, ingranaggi della distribuzione, catena, tendicatena, guida della catena, gruppo fasatore, albero a camme, cuscinetti dell'albero a camme, gruppo bilanciere e/o bielle, valvole, molle delle valvole, guarnizioni degli steli delle valvole, pompa dell'olio, albero intermedio, testa del cilindro e guarnizione della testa del cilindro, trappola di sabbia.
- Nel cambio manuale, le seguenti parti interne e lubrificate: cuscinetti, pignoni, alberi, mozzi e sistema di sincronizzazione, alberi e forcelle del selettore, blocchi del cambio, differenziali, satelliti, ingranaggi ad anello, ingranaggi planetari, alberi satelliti.
- Nel cambio pilotato o robotizzato, le seguenti parti interne e lubrificate: cuscinetti, pignone, alberi, mozzi e sistema di sincronizzazione, alberi e forcelle del selettore, dispositivi di blocco, alberi satelliti, disco della frizione (esclusa la frizione a secco), unità idraulica di selezione delle marce, unità idraulica di controllo della frizione, pompa dell'olio, differenziale, corone, ingranaggi planetari.
- Nel cambio automatico, le seguenti parti interne e lubrificate: cuscinetti, ingranaggi, alberi, dischi frizione, blocco idraulico, convertitore, pompa dell'olio, puleggia variatore, cinghia metallica, differenziale, satelliti, ingranaggi ad anello, ingranaggi planetari, assi satelliti.
- Nell'asse: differenziale, pignoni e cuscinetti.
- Nel sistema di sovralimentazione: turbocompressore.
- Nel sistema di trasmissione: albero di trasmissione delle ruote, albero di trasmissione trasversale.
- Nel sistema frenante: pompa, servofreno, pompa del vuoto.
- Nell'impianto sterzante: cremagliera e pignone, pompa di assistenza.

Per qualsiasi sostituzione o riparazione di un componente coperto, sono coperti i seguenti: olio motore e cambio, filtro olio motore.

La garanzia opera con un periodo di carenza di 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

La garanzia è operante qualora siano state eseguite tutte le manutenzioni ordinarie (tagliandi) secondo le prescrizioni del costruttore. La corretta esecuzione delle manutenzioni dovrà essere documentata tramite giustificativi fiscali riportanti targa del veicolo, chilometraggio e lavorazioni eseguite.

Limite di Assicurabilità: al momento del sinistro: **10 anni/150.000 km** percorsi dal Veicolo.

Art. 2 Esclusioni

Ferme le esclusioni previste all'art. 5, sono esclusi i seguenti danni:

- **deperimento, logoramento e usura che siano conseguenza naturale dell'uso e/o difetto di conformità del Veicolo;**
- **riparazioni non conformi alle prescrizioni del costruttore;**
- **danni causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;**
- **danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ordinaria del veicolo (tagliandi) secondo i tempi e modalità previste dal costruttore;**
- **danni causati da organi e/o parti non assicurate;**
- **danni avvenuti oltre i 10 anni e/o 150.000 Km;**
- **tutti gli organi non indicati nell'elenco delle parti garantite di cui sopra;**
- **danni causati da merci o animali trasportati sul veicolo a motore;**
- **causati da carico e scarico;**
- **causati da traino attivo o passivo, spinta, guida fuori strada e/o in pista;**
- **non collegati ad altri danni risarcibili.**

La natura "imprevista" del guasto esclude di fatto la manutenzione/assistenza e l'usura del Veicolo.

GARANZIE COLLISIONE, KASKO e MINI-KASKO

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

GARANZIA COLLISIONE (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Kasko o Mini Kasko ed opzionabile con il pacchetto Full)

La Società, nei limiti sottoindicati e con gli scoperti di cui all'art. 6 delle Condizioni di assicurazione, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo identificato, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private. La Società indennizza il valore commerciale limitatamente a **€ 50.000** per sinistro all'anno.

GARANZIA KASKO (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione o Mini Kasko ed opzionabile con il pacchetto Full)

La Società, nei limiti sottoindicati e con gli scoperti di cui all'art. 6 delle Condizioni di assicurazione, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private. La Società indennizza il valore commerciale limitatamente a **€ 50.000,00** per sinistro all'anno.

GARANZIA MINI-KASKO (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione o Kasko ed opzionabile con il pacchetto Full)

La presente garanzia, rientrando nella categoria denominata "Kasko", nei limiti sottoindicati e con gli scoperti di cui all'art. 6 delle Condizioni di assicurazione, opera con la formula del "Primo rischio assoluto", senza tener conto di quanto indicato nell'art. 1907 del Codice Civile, e con i massimali stabiliti nella formula assicurativa prescelta dall'Assicurato.

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza, incluse le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati ed indicati nella fattura di acquisto. È compreso anche il danneggiamento degli accessori non di serie e degli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati purché la presenza sul veicolo degli accessori e degli apparecchi sia documentabile dalla fattura di acquisto del veicolo.

L'Aderente potrà scegliere il valore di tale massimale in:

- € 3.000;
- € 5.000.

Articolo 2 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, nei confronti del Conducente autorizzato alla guida del Veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile.

Articolo 3 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste all'art. 5, per le garanzie Collisione, Kasko e Mini-Kasko sono esclusi i seguenti danni:

- provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro;
- cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;
- cagionati da operazioni di carico e scarico;
- danni conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;
- alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabili.

Articolo 4 - Colpa grave

In deroga a quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni di assicurazione, le garanzie Kasko e Collisione sono attive anche in caso di colpa grave a carico del Conducente.

GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE (Garanzia Opzionale In Aggiunta al Pacchetto Light E Full)**Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza, entro la somma assicurata, gli infortuni subiti dal Conducente del Veicolo assicurato in caso d'incidente stradale, a prescindere dalla sua responsabilità. Per Veicolo assicurato, limitatamente alla presente Garanzia, si intende anche altro veicolo concesso all'Aderente in esecuzione della presente Assicurazione qualora il Veicolo assicurato sia temporaneamente indisponibile e/o inutilizzabile. Anche per tale veicolo restano ferme le condizioni di cui all'art. 2 VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA - delle Condizioni di assicurazione.

L'assicurazione copre esclusivamente i casi di:

- a. Decesso (Versamento di un capitale pari a € 100.000) ai beneficiari aventi diritto e suddiviso in parti uguali, qualora l'Assicurato deceda in seguito a un evento coperto o se il decesso conseguente a questo evento avviene entro 180 giorni dall'evento stesso. L'Indennizzo sarà versato una volta sola per tutta la durata della Garanzia.
- b. Ricovero (Versamento di un Indennizzo massimale di € 100 al giorno per massimo 120 giorni per evento assicurato e per anno assicurativo). Per il calcolo della durata dei giorni di Ricovero, 24 ore di soggiorno ininterrotto per cure in istituto saranno considerate al pari di una giornata di Ricovero.
- c. Riabilitazione (Versamento di un Indennizzo massimale di € 300 in presenza di prescrizione medica per almeno 3 sedute di fisioterapia per evento assicurato e per anno assicurativo). Dovrà essere dimostrata la correlazione tra l'evento e la fisioterapia mediante il certificato rilasciato dal pronto soccorso indicante l'Infortunio subito e la prescrizione del medico.

Le garanzie "Riabilitazione", "Ricovero" e "Decesso" sono cumulative. Pertanto, l'importo d'Indennizzo versato per tali garanzie non è deducibile dal capitale liquidato in caso di decesso.

Articolo 2 - Requisiti per il Conducente al momento del Sinistro

Il Conducente deve avere al momento del Sinistro i requisiti normativi per procedere alla guida del Veicolo assicurato e avere la cintura allacciata.

Articolo 3 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 5, sono inoltre esclusi i danni verificatisi al Conducente qualora, al momento del Sinistro:

- rifiuta di sottoporsi a uno screening;
- partecipi a scommesse, gare, risse, aggressioni, tranne in caso di legittima difesa;
- suicidio o tentativo di suicidio del Conducente;
- omicidio o tentativo di omicidio del Conducente;
- alienazione mentale, paralisi, epilessia (effetto diretto o indiretto di uno stato preesistente).

GARANZIA PACK PLUS

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

Riduzione Franchigia

Presentando una liquidazione a seguito di sinistro coperto dalle garanzie contenute all'interno del modulo di adesione per la presente polizza collettiva, la Società rimborsa, per un massimo di **€ 300** e un sinistro/anno su singola garanzia, la franchigia detratta dal conteggio di liquidazione del sinistro CVT, rimasta a carico dell'Assicurato. Tale copertura è valida solo se il sinistro, da cui deriva la richiesta di risarcimento che ha interessato la polizza CVT, sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura CVT.

Garanzia Pneumatici

L'Assicurazione copre i costi di riparazione o sostituzione dello Pneumatico assicurato, a seguito di incidente stradale, compresi i danni conseguenti subiti in questa occasione dal cerchio e dalla coppa ruota, fino ad un importo massimo totale di **€ 300** per Sinistro e limitatamente a 1 Sinistro per anno assicurativo. L'Assicurazione non copre gli obblighi legali in materia di responsabilità contrattuale civile o penale previsti da norme o regolamenti nazionali, applicabili al costruttore, al distributore, al venditore o a qualsiasi altro soggetto e/o entità.

Perdita del contenuto

L'Assicurazione copre il Furto o l'Incendio degli oggetti riposti nel veicolo assicurato in caso di Perdita totale riconducibile al Furto totale o all'Incendio dello stesso, fino ad un importo massimo di **€ 300** per Sinistro e limitatamente a 1 Sinistro per anno assicurativo. Le garanzie di cui al presente pacchetto sono operanti per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza.

Art. 2 Esclusioni

Si applicano le esclusioni previste all'art. 5.

GARANZIA ASSISTENZA STRADALE (Garanzia Opzionale In Aggiunta Al Pacchetto Light E Full)

La Società ha affidato la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal presente paragrafo a hlpy S.p.A, Via Abbadesse, 20 - CAP 20124, Milano (MI) – CF/P.IVA 11262400960. Per richiedere le prestazioni di assistenza viene utilizzata un'apposita struttura costituita da personale tecnico ed una infrastruttura tecnologica, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, denominata Centrale Operativa raggiungibile al numero +390278652234 dall'Italia e dall'Estero oppure tramite l'indirizzo operations@hlpy.co.

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa.

Questa Centrale, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, all'erogazione del servizio nei confronti dell'Assicurato in funzione di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione.

a) SOCCORSO STRADALE E TRAINO

Nel caso in cui il Veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, o danno previsto dalla Polizza, la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto gli interventi d'urgenza necessari, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino alla Rete venditrice, qualora questa si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, il veicolo verrà trainato fino al punto della Rete Convenzionata più vicino. L'Assicurato può inoltre richiedere di essere trainato alla Rete venditrice anche se oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti, usufruendo di tariffe preferenziali.

b) RECUPERO DIFFICOLTOSO DEL VEICOLO FUORIUSCITO DALLA SEDE STRADALE

Nel caso in cui il veicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti al punto precedente sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo fino ad un massimo di € 260 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell'Assicurato i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

c) AUTO IN SOSTITUZIONE

Qualora il Veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa, metterà a disposizione dell'Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della Società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. per un periodo massimo di:

- a. 5 gg. a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita presso la Rete; 15 gg. se la riparazione viene eseguita presso la Rete;
- b. 30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del veicolo ed in caso di riacquisto 15 gg; in caso di non riacquisto.

In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia. A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione, con costi a suo carico ma usufruendo di tariffe preferenziali.

La sostituzione del Veicolo può essere effettuata solo se oltre alla Garanzia Furto e Incendio sia acquistata anche la presente Garanzia Opzionale, "Assistenza Stradale".

d) INVIO PEZZI DI RICAMBIO (OPERANTE SOLO ALL'ESTERO)

Qualora a seguito di incidente, guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso la Rete. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

e) TAXI PER RITIRARE L'AUTO IN SOSTITUZIONE

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell'Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio del veicolo, tenendo i costi a carico della Società, fino alla concorrenza di € 52.

f) SPESE DI RIENTRO O RIMPATRIO DEGLI OCCUPANTI IL VEICOLO

Nel caso in cui, in conseguenza di guasto o di un incidente o danno previsto dalla Polizza, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all'estero) certificati da un Centro Convenzionato della Rete o della Centrale Operativa, ovvero in caso di furto del veicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti il veicolo un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per

permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l'esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.

g) RECUPERO DEL VEICOLO

Nel caso di un incidente, di danno previsto dalla Polizza o di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di furto del veicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione. Viceversa, nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato successivo a furto, l'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna del veicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzionato della Rete più vicino alla residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del furto e a condizione che il veicolo sia ancora di proprietà dell'Assicurato. Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.

h) RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO

Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dalla Polizza o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

i) INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA

Qualora, a seguito di incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un'autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, fino ad una percorrenza massima di 200 Km. Sono esclusi i trasferimenti da una Struttura sanitaria ad un'altra.

j) RIMPATRIO SANITARIO (OPERANTE SOLO ALL'ESTERO)

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti il veicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi Europei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio.

k) MEDICO ONLINE

Qualora l'Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24h24, 7 gg la settimana. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.

l) SPESE DI PERNOTTAMENTO IN ALBERGO

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti del veicolo assicurato tenendo a carico della Società le relative spese fino ad un massimo di 3 giorni e con un limite di € 80 per ciascuna persona nel caso che, in seguito a guasto o incidente o danno previsto dalla Polizza, il tempo necessario per le riparazioni del veicolo superi le 3 ore od il tempo d'immobilizzo superi le 24 ore.

m) ANTICIPO DI DENARO ALL'ESTERO

Nel caso in cui l'Assicurato debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o danno previsto dalla Polizza), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito fino ad un massimo di € 2.600 a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

n) ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell'Assicurato l'importo della cauzione fino a concorrenza di **€ 5.200**, a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro 3 mesi dalla data di messa a disposizione.

o) ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO

La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l'Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, fino a concorrenza di **€ 1.100**, a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

p) INTERPRETE ALL'ESTERO

Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stradale, qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a Sua disposizione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società fino alla concorrenza di **€ 520**.

q) AUTISTA A DISPOSIZIONE IN ITALIA

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve. Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente, alcune delle quali erogate in modalità digitale ed altre telefoniche, nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.

ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste all'art. 5, sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:

- i Veicoli da noleggio o di trasporto pubblico;
- gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
- le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa.

Sono del pari esclusi i danni verificatisi in conseguenza di:

- impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con la presente Polizza.

Esclusioni e limitazioni

5 . DANNI ESCLUSI

5.1 L'assicurazione non comprende i Danni:

- avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- avvenuti durante la partecipazione ad attività illecite oppure partecipazione a corse, scommesse;
- derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente o del Conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto nelle singole garanzie;
- avvenuti in caso di guida sotto l'influenza di alcool o in stato d'ebbrezza manifesto o sotto l'influenza di medicinali, droghe, stupefacenti o sostanze simili non prescritti dal medico, psicofarmaci od allucinogeni;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militare, sommossa, invasioni, atti di terrorismo;
- avvenuti in conseguenza sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento.

6. SCOPERTI e FRANCHIGIE

6.1 Scoperto a carico dell'Assicurato (garanzie Incendio e Furto)

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo lo Scoperto e/o la Franchigia che di seguito si riportano.

In caso di **Furto e incendio**, la Società corrisponde l'indennizzo deducendo uno scoperto nella misura sottoindicata calcolata in relazione alla provincia di residenza o della sede legale dell'Assicurato.

ZONA	PROVINCIA DI RESIDENZA	RIPARAZIONE IN RETE E DANNO TOTALE		RIPARAZIONE FUORI RETE	
		SCOPERTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA
1	AG, AL, AN, AO, AP, AR, AT, BG, BL, BN, BO, BS, BZ, CI, CL, CN, CO, CR, CT, CZ, EN, FC, FE, FI, FM, GE, GO, GR, IM, KR, LC, LI, LO, LU, MC, ME, MN, MO, MS, NO, NU, OG, OR, OT, PA, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RC, RE, RG, RN, RO, RSM, SI, SO, SP, SR, SS, SV, TN, TP, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT e tutte le altre province	10%	€ 250	20%	€ 350
2	AQ, AV, BI, BR, CA, CB, CH, CS, FR, IS, LE, LT, MB, MI comune, MI prov, MT, PZ, RI, RM comune, RM prov, SA, TA, TE, TO, VV	20%	€ 400	25%	€ 500
3	BA, BT, CE, FG, NA	20%	€ 500	35%	€ 750

Nota bene :

- a) Se non si dispone di un antifurto satellitare, **minimi, scoperti e franchigie saranno raddoppiati.**

6.2 - Scoperto a carico dell'Assicurato per le altre garanzie:

GARANZIA	RIPARAZIONE IN RETE		RIPARAZIONE FUORI RETE	
	SCOPERTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA
Eventi sociopolitici e atti vandalici	10%	€ 500	20%	€ 750
Eventi naturali	*15%	€ 600*	20%	€ 1.000
Kasko e Minikasko	10%	€ 500	20%	€ 750
Collisione	10%	€ 500	20%	€ 750
Rottura Cristalli	0%	€ 0	0%	€ 350
Collisione con animali selvatici	0%	€ 350	0%	€ 350
Guasto Immobilizzante	0%	€ 150	0%	€ 150

Limitatamente alla Garanzia Eventi Naturali in caso di riparazioni in rete *Nessuna Franchigia e *nessuno scoperto, se utilizzata la tecnica tirabolli (c.d. Smart Repair).

Calcolo del Premio

7. COME SI DETERMINA IL PREMIO

Il Premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

1. garanzie scelte dall'Aderente
2. provincia di Residenza dell'Assicurato:

ZONE	PROVINCE
1	RA, TS
2	AO, AR, BL, BZ, CL, CN, MS, PI, PN, PT, SR, TN, VR
3	AG, AL, BG, BS, FC, GR, LC, LI, LU, MC, NO, PU, RE, RN, RO, RSM, SI, TV, UD, VA, VC, VE
4	AN, AP, BO, EN, FE, FI, FM, KR, ME, OR, PA, PD, PG, PO, RG, TR, VB, VI
5	CI, CO, CR, CT, GO, IM, LO, MN, NU, OG, OT, PC, PR, SO, SP, SS, TP, VS
6	AT, GE, PE, PV, RC, SV, VT, CZ
7	CA, CS, BN, IS, MB, MO
8	AQ, AV, BI, BR, CB, CH, FR, LE, LT, MI COMUNE, MI PROV, MT, PZ, RI, RM COMUNE, RM PROV, SA, TA, TE, VV
9	CE, TO
10	BA, BT, FG, NA

3. valore assicurato;
4. durata dell'Assicurazione.

In caso di Sinistro

8. A CHI RIVOLGERSI

In caso di Sinistro occorre rivolgersi alla seguente CENTRALE OPERATIVA a disposizione di tutti gli Assicurati:

- **CENTRO ASSISTENZA CLIENTI wefox MGA S.r.l., Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano (MI).** E' possibile aprire i sinistri contattando il Centro Assistenza Clienti, Telefono **+39 0232164164**; email: sinistri.motor@wefox.it alla quale devono essere denunciati **tutti i danni al Veicolo assicurato**: il servizio è prestato **tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30.**

Il Centro Assistenza Clienti garantisce inoltre agli Assicurati:

Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi;
Servizio di Gestione della Polizza di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di Veicolo o cambio di Residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'Aderente le eventuali appendici contrattuali;

Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell'Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell'Aderente. Va ricordato che la Polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata con la Società. È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il Centro Assistenza Clienti per avere l'indicazione del riparatore convenzionato più vicino.

- **hlpv S.p.A** alla quale devono essere richieste **le prestazioni di Assistenza** da parte di chi ne ha diritto.
 In caso di Sinistro, per richiedere l'intervento del Servizio Assistenza, l'Assicurato/Aderente **deve rivolgersi sempre e preventivamente** alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al **+390278652234** dall'Italia e dall'Estero oppure tramite l'indirizzo operations@hlpv.co.
 Alla Centrale Operativa **l'Aderente deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di Polizza 7.606.615, il numero del proprio Certificato di Assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo.** La Centrale Operativa potrà richiedere all'Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'erogazione della prestazione di assistenza.

In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.

9. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/ADERENTE

In caso di Sinistro l'Assicurato/Aderente, entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l'Assicurato ne ha avuta conoscenza, deve:

A. presentare – soltanto in caso di Danno da Furto, Incendio, Atto vandalico – denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società. Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

Limitatamente alla Garanzie Infortuno del Conducente, l'Aderente deve consegnare la seguente documentazione:

• **Decesso da Infortunio:**

- copia del verbale dell'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio;
- copia del libretto di circolazione;
- copia della certificazione medica del Decesso con indicazione delle cause che lo hanno determinato;
- copia del Certificato di morte;
- eventuale copia della cartella clinica in caso di degenza dell'Assicurato presso un Ospedale;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato di non gravidanza del coniuge.

• **Ricovero Ospedaliero:**

- copia del verbale dell'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio;
- copia del libretto di circolazione;
- copia della certificazione attestante la data di ricovero e delle dimissioni;
- copia della cartella clinica attestante le cause che hanno determinato il ricovero.

• **Riabilitazione:**

- copia del verbale dell'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio;
- copia del libretto di circolazione;
- copia del Certificato di pronto soccorso con descrizione delle lesioni subite dall'Assicurato;
- copia della prescrizione del Medico;
- documentazione relativa alle spese mediche sostenute;

Se l'Infortunio ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra:

- certificato di morte;
- copia della carta d'identità dei beneficiari;
- decisione del Giudice Tutelare per beneficiari minori;
- atto notarile/dichiarazione sostitutiva indicante beneficiari (in assenza di pregressa designazione);
- consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dei beneficiari.

B. Fornire denuncia scritta a wefox MGA S.r.l. - Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano (MI), email sinistri.motor@wefox.it fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.

In caso di Danno totale o Furto, l'Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l'Assicurato ne ha avuta conoscenza quanto segue:

- 1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);**
- 2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;**
- 3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;**
- 4. tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo. In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo non sarà possibile procedere alla liquidazione del sinistro;**
- 5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;**
- 6. procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud;**
- 7. copia del Certificato di Proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione (o "Perdita di Possesso" in caso di Furto);**
- 8. dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA.**

In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Nel caso di Danno parziale l'Assicurato/Aderente non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.

Limitatamente alla **Garanzia Guasto Immobilizzante**, l'Aderente dovrà produrre la seguente documentazione:

- documento fiscale che attesti la corretta esecuzione di tutte le manutenzioni ordinarie (tagliandi) secondo le prescrizioni del costruttore, ossia giustificativi fiscali riportanti targa del veicolo, chilometraggio e lavorazioni eseguite;
- le ricevute fiscali dei tagliandi obbligatori effettuati previsti dal libretto di manutenzione riportanti data, chilometraggio, targa e tipologia di lavorazioni eseguite.

Per le altre garanzie, ove previsto, si rimanda ai singoli e specifici articoli che disciplinano le modalità di gestione del Sinistro.

La Compagnia può richiedere che l'Assicurato produca documentazione aggiuntiva rispetto a quella descritta nelle disposizioni del presente articolo, utile per la gestione del Sinistro.

10. LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Nella determinazione dell'ammontare del Danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Aderente la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore Assicurato.

A) DANNO TOTALE

In caso di Sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo, Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché presenti nella fattura d'acquisto. Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo. È equiparato a perdita totale il caso in cui l'ammontare del danno superi il 70% del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.

In caso di perdita totale di veicoli verificatasi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di acquisto riportato nella fattura, compresi gli accessori se presenti.

In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato a cui saranno applicati gli scoperti previsti dall'Assicurazione.

Qualora il veicolo danneggiato sia valutato come relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del Sinistro. A richiesta della Società, l'Aderente dovrà delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo per rottamazione. Nel caso in cui l'Aderente non cedesse il relitto alla Società, la liquidazione verrà effettuata decurtando dall'importo indennizzabile il valore del Relitto quantificato dalla Società.

B) DANNI PARZIALI

L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l'Assicurato dovrà conservare ogni elemento che dimostri l'avvenuto accadimento del Sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Danni parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che non superino il 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto dello Scoperto secondo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di danno da grandine è previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista (da valutare con la Società) presso i riparatori convenzionati con la Società: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie.

Restano ferme l'applicazione degli scoperti di cui all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.

Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

1. Auto NUOVE ed USATE con riparazione effettuata presso un Centro convenzionato wefox MGA:

a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;

b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti sostituite.

Per quanto riguarda i Veicoli usati il termine di 6 mesi di cui al punto 1.a decorre dalla data di attivazione della Polizza.

Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

2. Auto NUOVE ed USATE con riparazione NON effettuata presso un Centro convenzionato wefox MGA:

il degrado sarà sempre applicato per tutte le parti sostituite per le riparazioni eseguite presso un centro non appartenente alla rete Convenzionata wefox MGA. Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

C) LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO

La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro

decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima del Danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali.

D) TERMINI DI PAGAMENTO:

In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, preventivo, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse.

In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A.

11. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del Veicolo rubato, **l'Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.**

Qualora al momento del ritrovamento la Società abbia già liquidato il Danno, L'Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale anche in caso di successivo ritrovamento.

Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Veicolo recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l'Assicurato/Aderente oppure il Contraente non restituisca alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo, come di seguito previsto.

L'Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il Veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali.

Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.

Protezione dei dati personali

12. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- **A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?**

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Paris 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate alla Polizza.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer. Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: deleguealaprotectiondesdonnees@covea.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

- **Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?**

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie della vostra Polizza assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione della vostra Polizza per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e la vostra Polizza per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è la Polizza, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

- **Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?**

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione della vostra Polizza sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura della Polizza.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

- **Quali sono i diritti di cui disponete?**

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardanoQuesto diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione della vostra Polizza.
- di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners.
- di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
- di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
- di un **diritto di limitazione**, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 - Francia o via email all'indirizzo deleguealprotectiondesdonnees@covea.fr.

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.

21 avril 2024 | 09:33:32 CEST

21 avril 2024 | 10:07:30 CEST

DocuSigned by:
Matteo Benilacqua
A1C6B822FFBB41D...

DocuSigned by:
PO Erwan GILLES
1BA7AFD98E9C4C9...